

Verbale dell'adunanza del giorno 14 gennaio 1913

Sono presenti: il Presidente Stringher, i Consiglieri Beneduce e Verardo, il Direttore Generale Cacci ed il consigliere Rosmirri quale Segretario del Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale, ricordate le informazioni già date al Comitato nella precedente seduta, riferisce che sono continuate negli scorsi giorni le conferenze coi rappresentanti di alcune fra le Società autorizzate a continuare le loro operazioni nel prossimo decennio, e dà lettura di un pro-memoria presentato dalle Assicurazioni Generali di Venezia, e di una lettera della "Riunione Adriatica di Sicurtà" con annesso pro-memoria.

Col

A parte le minori questioni non sostanziali per le quali non sarà difficile raggiungere l'accordo, nelle conferenze verbali e nei pro-memoria accennati è stata confermata la divergenza relativa alla quota di spese di acquisto che l'Istituto deve rimborsare alle Società. L'assunto dei rappresentanti delle Compagnie autorizzate è, in sostanza, questo: che la espressione spese di acquisizione adoperata dalla legge 4 aprile 1912 nell'articolo 30 deve comprendere, oltre le provvigioni di acquisto in senso rigoroso,



anche una parte delle spese generali affidenti alla
massa degli affari di assicurazione sulla vita, perché - ci
si dicono - tutte quante le spese di una azienda assicura-
trice sono destinate alla ricerca, ossia alle acquisizioni, degli affari.

E però, agli effetti delle citate disposizioni di legge e
di quelle degli articoli 52 e 59 del Regolamento, essi
vorrebbero, invece della specificazione documentata delle
spese di acquisto per ogni singolo affare, un forfait per
il rimborso globale di una quota parte di spese, che non
dovrebbe essere inferiore al 70%, oltre il 5% per le spese
di incasso.

Il Direttore Generale, dopo avere ricordato che i con-
correnti alla concessione delle Agenzie Generali dello Istit-
tuto Nazionale hanno già dimostrato una certa preo-
cupazione per la eventualità che le Società autorizzate
consentano ai loro agenti provvigioni maggiori di quelle
che l'Istituto assegna agli agenti suoi; osserva che qua-
lora nel rimborso della quota di spese di acquisto si do-
vesse arrivare fino alla ragione massima del 70% del pre-
mio di primo anno consentita dalla legge, l'Istituto verrebbe
a costituire esso medesimo una grave difficoltà a danno dei
propri agenti nei riguardi della concorrenza. - Egli è pertan-
to d'avviso che non deve consentirsi il rimborso in misura
maggiore di quella delle provvigioni di acquisto accordate
agli agenti dello Istituto.

Fa poi un accurato esame analitico delle accennate dis-
 posizioni della legge e del regolamento, per dimostrare come
 esse non consentano affatto il perfait, ma dispongano in modo
 preciso e rigoroso il rimborso di una quota parte delle sole spese
 di acquisto e di incasso, in misura non superiore al 70% del pri-
 mo premio annuale, con la denominazione individuata per
 ogni singola polizza di assicurazione, giusta il capoverso dell'ar-
 ticolo 52 del Regolamento.

Il Comitato, sentite le comunicazioni e le osservazioni
 del Direttore Generale;

Considerato che una delle finalità principali della
 legge è quella di abbassare il costo delle assicurazioni sulla
 durata della vita umana, e che quindi è pienamente conforme
 ai fini della legge che vedano le loro spese anche le Società
 autorizzate a continuare le operazioni nel prossimo decennio, il
 quale deve essere considerato come un periodo iniziale di li-
 quidazione;

Che nel rapporto creato dalla legge con la riunione
 obbligatoria allo Istituto Nazionale del 40% dei rischi assunti
 dalle Società autorizzate può ritenersi attuata una forma specia-
 le di riassicurazione scattiva, con la condizione del rimborso,
 da parte della impresa riassicuratrice, in proporzioni limi-
 tate e predeterminate, delle sole spese di acquisto e di incasso,
 e non già delle spese generali, perché queste, per la parte

(ho)



riassicurata del rischio, gravano naturalmente e direttamente
sulla stessa impresa riassicuratrice;

Che, considerata da un altro punto di vista, la
autorizzazione a continuare gli affari per un decennio
è per se stessa una concessione fatta dal legislatore alle
Società di assicurazione, ed è quindi legittimo che essa
importi a carico del concessionario un onere finanziario;

il Comitato accoglie i criteri di interpretazione
esposti dal Direttore Generale per le norme degli artico-
li 30 della legge 4 aprile 1912, e 52 e 53 del relativo Rego-
lamento; e dispone che della divergenza di vedute fra
l'Istituto Nazionale e i rappresentanti delle Società au-
torizzate sia dato preciso ragguaglio all'onorevole Mini-
stro di Agricoltura, Industria e Commercio, con una esp-
sione motivata dei criteri ai quali si ritiene che l'I-
stituto Nazionale debba attenersi nella applicazione delle
citata disposizioni legislative e regolamentari.

4 Su richiesta del Direttore Generale il Comitato au-
torizza la assunzione in servizio, come Ispettore aggiunto
con lo stipendio annuo di L.4000, del signor Alfonso Norsa,
già ispettore della Milano, ora licenziato da quella Compa-
gnia. iv

Il Direttore Generale, ricordata la deliberazione con

La quale il Comitato permanente approvava, il 24 dicembre scorso, le norme relative al passaggio alle Istituzioni Nazionali dei soci della Cassa Mutua pensioni di Torino e le istruzioni da impartirsi per tale passaggio al personale della Cassa medesima; riferisce che, in seguito al R. Decreto col quale la liquidazione della Cassa Mutua è stata affidata all'Opera Pia di San Paolo, sono insorte gravi divergenze fra i dirigenti dei due istituti; determinando una condizione di cose piuttosto complicata e difficile nei riguardi dello Istituto Nazionale, il quale si è già visto e continua a valersi dell'opera del personale della Cassa Mutua per assicurare la trasformazione delle quote dei soci di essa in premi di assicurazione, e non può fare assegnamento ugualmente sicuro, per la buona riuscita di tali operazioni, nella eventualità che esse dovessero essere assunte dal personale dell'Opera Pia di San Paolo, anche quando potesse non tener conto degli affidamenti dati e degli impegni assunti verso i funzionari della Cassa Mutua.

L'attuazione della iniziata opera di trasformazione corre quindi serio pericolo per effetto delle insorte divergenze, sulle quali il Direttore Generale dà minuti ragguagli, leggendo anche dei rapporti pervenuti al Ministro di Agricoltura e al Direttore Generale del Credito e della Previdenza.

Il Comitato, unite le comunicazioni del Direttore

Generale;

ritenuta la necessità che abbiano sicura applicazione le deliberazioni precedentemente adottate per il passaggio dei soci della Cassa Mutua Pensioni allo Istituto Nazionale e per la conseguente trasformazione delle loro quote;

Autorizza il Direttore Generale a prendere con l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio gli accordi opportuni perché si possa addivenire, con gli Amministratori dell'Opera Pia di San Paolo e con quelli della Cassa Mutua Pensioni ad una intesa tale che garantisca il conseguimento dei risultati ai quali, nello interesse dello Istituto Nazionale e dei soci della Cassa, si intendeva arrivare con le accennate precedenti deliberazioni.

Dopo di che, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Luigi

Il Direttore Generale

C. Ricci

Il Consigliere Segretario

L. Hofmann *espensore*